

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida a Ragusa.
Procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di attività professionale di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Misura e Contabilità Lavori di tutte le opere previste. Importo presunto onorario € 84.177,16.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto della prestazione

L'incarico professionale è riferito ai lavori per la "Realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida a Ragusa"

La prestazione ha per oggetto il conferimento di un incarico professionale per l'effettuazione delle seguenti attività:

A1) Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;;

A2) Contabilità e Misura dei Lavori;

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito nel rispetto del codice civile, della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m. e della deontologia professionale svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri.

Art.2 - Descrizione dell'intervento

L'importo stimato dei lavori a base d'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza è pari a € 2.319.998,35=.

La tipologia contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori è a misura e a corpo.

Il tempo contrattuale previsto per dare compiuti i lavori è fissato in giorni 424 (quattrocentoventiquattro) naturali successivi e continui a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

L'impianto ha una potenzialità di 7000 t/anno di biomassa di buona qualità e occuperà una superficie di 17.791 mq.

Schematicamente l'opera prevede le seguenti categorie di lavori principali:

- Sistemazioni di aree esterne;
- Realizzazione di edificio-servizi;
- Realizzazione di pesa a bilico;
- Realizzazione di edifici di ricezione, bioossidazione e maturazione;
- Impianti tecnologici;
- Opere varie di minore entità;
- Opere prefabbricate;
- Impianti di bioossidazione accelerata e maturazione areata, di miscelazione/rompisacchi, di aspirazione ed umidificazione aria ambientale e di approvvigionamento gasolio.

Ulteriori dettagli relativi all'opera sono desumibili dagli elaborati progettuali visionabili presso il Comune di Ragusa – Settore X, Ambiente, Energia, Protezione Civile – Via Spadola , 56.

Art. 3 - Importo stimato del corrispettivo:

A) L'importo stimato del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione, è calcolato per i servizi di attività professionale di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase

di esecuzione, misura e contabilità lavori, in base alle vigenti tariffe professionali (L. 143/49 e s.m. e D.M. 4/4/2001), comprensivo anche dei rimborsi spese, ed è pari ad € **84.177,16=**, oltre IVA di legge, contributo C.N.P.A.I.A.L.P e visto parcella, di cui € 65.085,47 per onorari, € 19.091,69 per rimborso spese, con l'applicazione delle seguenti classi e categorie per la determinazione dell'onorario:

A1) Direzione Lavori e coordinatore in fase di esecuzione:

classe II categoria a) importo dei lavori presunto di € 2.319.998,35=.

A2) Misura e contabilità lavori per l'importo dei lavori presunto di € 2.319.998,35. =:

Tabella E con riduzione del 30% in quanto lavori diversi dalla classe I;

Art. 4 - Prestazioni richieste

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni, si evidenzia che per la particolarità dell'opera e dall'importanza che essa riveste, sia obbligatoria una presenza attiva da parte delle figure professionali di seguito indicate, durante tutte le fasi lavorative, che sono evidenziate nel cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; pertanto si elencano di seguito alcuni dei fondamentali adempimenti comunque richiesti e correlati alla gestione dell'opera.

A1. Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà adempiere alle seguenti prestazioni:

Dovrà attenersi alle disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile n.145, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.

In particolare è tenuto a:

- Sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengono compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale;
- effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volta alla settimana o comunque quando la società committente richiederà sopralluoghi o incontri.
- predisporre eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto in materia dalla Legge 109/94 modificata e integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e dal D.P.R. 21/12/1999 n.554;
- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esami a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'Impresa, se questa non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con tempestività ad emettere gli stati di avanzamento (quando spetta all'Impresa un pagamento in acconto così come previsto dal Capitolato speciale) e a proporre i certificati di pagamento delle rate di acconto e a predisporre lo stato finale dei lavori; il professionista si impegna a compilare il certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5 giorni dall'emissione del SAL al Responsabile del Procedimento per la liquidazione;
- accertarsi che non vi siano subappalti e segnalare alla Società committente eventuali irregolarità;
- accertarsi della trasmissione, da parte dell'appaltatore, alla Società committente, delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici secondo le normative vigenti;
- accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo secondo quanto previsto nell'art. 45 comma 10 del D.P.R. n.554/99 e nel Capitolato speciale d'appalto;
- tenere, il Registro di Contabilità, il quale deve essere conforme a quanto specificato negli art. 163 e 183 del D.P.R. n.554/99;

- tutelare la Società committente al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone-danni a terzi - ritardi nell'ultimazione delle opere);
- compilare con esattezza il Giornale dei lavori (art.157 del D.P.R. n.554/99);
- provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'Art. 155 del D.P.R. n.554/99;
- comunicare alla società committente le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori ai sensi e secondo quanto disposto dall'art.137 del D.P.R. n.554/99. Se l'appaltatore, nel corso dei lavori, iscrive negli atti contabili riserve il cui importo complessivo supera i limiti indicati dall'art.31 bis della L.n.109/94 e s.m. (10% dell'importo contrattuale) il Direttore dei lavori deve darne immediata comunicazione alla società committente secondo quanto stabilito dall'art.149 del D.P.R. n.554/99;
- redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro il termine di cui all'offerta di gara dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la "contabilità finale" completa di tutti i documenti previsti dall'art. 173 del D.P.R. n.554/99;
- trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Società committente, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il "certificato di ultimazione dei lavori".

Nella lettera accompagnatoria di cui sopra, deve indicare se la Società committente deve predisporre od omettere "l'avviso ai creditori" e se si debbano chiedere le dichiarazioni liberatorie agli Enti previdenziali assicurativi; tutti i documenti, note o altro che il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla società committente, devono essere sempre accompagnati da una nota scritta indicante ciò che viene trasmesso o comunicato, nota che la Società Committente ricevente provvederà a protocollare. Con la consegna della contabilità finale deve farsi carico di consegnare alla Società committente tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.

L'incarico si considera concluso con la consegna alla Società committente degli atti di contabilità finale, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale.

Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, è tenuto ai sensi di legge ad inviare alla Società committente i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Si impegna ad effettuare N.° visite (settimanali come offerto in sede di gara), oltre le 2 (due) minime per settimana, presso il cantiere, tutte le visite dovranno risultare dal giornale dei lavori, da tenersi a cura della D.L. e che deve essere depositato presso l'area di cantiere.

Dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni (se offerto in sede di gara):

- Predisposizione delle comunicazioni agli Enti previdenziali;
- Assistenza per la trasmissione all'Osservatorio Regionale dei LL.PP. le comunicazioni di cui all'art.4 comma 17 della L.109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03;

Inoltre con i requisiti di cui al D.Lgs.494/96, sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. 494/96 e s.m. e D.lgs.626/94 e s.m..

In qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dai progettisti e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,

ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto;

- c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere (inclusi i subappaltatori e lavoratori autonomi), copia del piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c-bis del decreto e, per conto del committente/responsabile dei lavori, una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- d) deve inoltre accertare che l'appaltatore provveda alla consegna dei piani di sicurezza previsti dalla normativa in materia nei vari casi, prima della consegna dei lavori (ovvero entro 30gg dalla consegna nei casi d'urgenza) con diffida a provvedervi nei successivi 30gg pena la rescissione del contratto ovvero la mancata stipula dello stesso. In ogni caso non si procede alla consegna dei lavori ovvero alla stipula del contratto in caso di inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice.
- e) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- f) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- g) verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza, da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con questo ultimo;
- h) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- i) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
- j) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- k) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- l) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- m) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.
- n) a lavori ultimati dovrà produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico
- o) proporre tempestivamente e sovrintendere l'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
- p) prendere tempestivamente atto dei risultati inerenti gli eventuali monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni indotte dai brillamenti, adottando di volta in volta gli

opportuni ed appropriati provvedimenti del caso;

- q) nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni verificare il corretto mantenimento della segnaletica di cantiere nel rispetto del D.Lgs. 295/92 (Codice della Strada) e del DPR 495/92 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada).

Sono escluse dall'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore stesso, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al professionista coordinatore:

- a) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro delle imprese, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
- b) assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.

Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al coordinatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, ovviamente sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione della Società committente.

A2. La Misura e Contabilità dei Lavori sarà condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di contabilità dei LLPP. all'art. 126 comma 1 e comma 2 lettera g), del D.P.R. 554/99 secondo le modalità del Titolo XI del medesimo regolamento della legge sui lavori pubblici. L'incarico comprende la predisposizione degli atti contabili e degli elaborati grafici relativi alla misura e alla contabilità delle opere rientranti nelle categorie previste dal progetto e che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza giornaliera per la sola contabilità fermo restando in capo a questi la piena responsabilità per la attività di misura. In particolare spetta al soggetto incaricato:

- a) tenere la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili nonché gli elaborati grafici e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD ROM con files in formato *.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 156 e seguenti del DPR 554/99 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo III del titolo undicesimo del DPR 554/99;
- b) restituire a lavori ultimati alla Società committente, oltre ai documenti di cui al precedente punto a) su supporto cartaceo, CD ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera), nonché un adeguato e significativo numero di fotografie digitali raffiguranti le varie fasi realizzative; alcune di tali elaborazioni possono coincidere con quanto già richiesto all'Impresa esecutrice nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea se ve ne sono;
- d) certificare e comunicare al Direttore dei Lavori il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate (se ve ne sono) in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certificare i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
- e) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, la redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al fronte di scavo e ritenuti in posizione tale da poter subire danneggiamenti a causa delle vibrazioni indotte dai brillamenti e/o dalle lavorazioni in generale nonché del monitoraggio delle eventuali falde e sorgenti

interessate dai lavori (se ve ne sono);

- f) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei pertinenti lavori (se ve ne sono), la redazione dei verbali di stato di fatto del corretto mantenimento delle opere arginali sui corsi d'acqua interessati al fine di consentire in qualunque momento la corretta manutenzione degli alvei ai Servizi competenti, e al mantenimento della viabilità interpodereale.
- g) a lavori ultimati dovrà produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori e contabilizzare su supporto cartaceo e magnetico
- h) provvede alla pesatura dei materiali da inserire in contabilità su pese pubbliche redigendo appositi verbali quando l'inserimento in contabilità dei materiali deve avvenire a peso.
- i) provvede alla registrazione, su appositi formulari, dei materiali da conferire a discarica e/o in luogo autorizzato.
- j) collabora con il Direttore dei Lavori alla verifica la congruità dei prezzi offerti dai subappaltatori all'appaltatore nelle richieste di autorizzazione al subappalto (art.18 L. 55/90).
- k) collabora con il Direttore dei Lavori alla redazione dei Nuovi Prezzi e alla relativa analisi.
- l) verifica sulle questioni insorte tra appaltatore e suoi subappaltatori per i mancati pagamenti effettuati dal primo ai secondi e riguardanti la corretta esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori.
- m) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di competenze della Misurazione e Contabilità dei Lavori

Al soggetto che provvederà alla Misura e Contabilità dei Lavori compete la responsabilità specifica prevista dall'art. 186 del DPR 554/99 e s.m..

Art. 5 - Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento dell'incarico

1. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
2. L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
3. Le persone nominativamente indicate in sede di gara per l'adempimento della prestazione di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la Misura e Contabilità lavori, devono garantire la loro presenza nel cantiere o quella di suoi incaricati durante lo svolgimento dei lavori. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la loro specifica opera intellettuale ovvero la loro preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, essi possono avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni

momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

Art. 6 - Termini per lo svolgimento dell'incarico:

L'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità lavori, dovrà essere svolto dalla stipula del contratto d'incarico e avrà termine all'approvazione del collaudo definitivo.

Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara, in conformità all'art. 17, comma 1 lett. d), e), f), g) e g) della L. 109/94 e s.m. i sottoindicati soggetti:

- a) libero professionista singolo
- b) liberi professionisti in studio associato
- c) società di professionisti
- d) società di ingegneria
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

E' ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, l'attività che sarà assegnata a ciascun componente e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito di capacità tecnico professionale di cui al successivo articolo 8, numero 4, deve essere posseduto nella misura del 60% dal soggetto capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza richiesta, per questi ultimi, di percentuali minime. Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto capogruppo possieda requisiti in misura superiore alla percentuale stabilita, gli verrà computato, ai fini dell'ammissibilità alla gara, il 60% del requisito richiesto al concorrente singolo. Si precisa, per quanto attiene al requisito di cui all'articolo 8, numero 4, che il soggetto capogruppo dovrà possedere il requisito nella misura del 60% per ognuna delle categorie e classi indicate.

I medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Si precisa che per il giovane professionista non sussiste l'obbligo di partecipazione diretta all'associazione temporanea, bensì è sufficiente la sua presenza in qualità di dipendente o di collaboratore.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale Raggruppamento

aggiudicatario comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione prestata.

I pagamenti dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario del servizio, qualora costituito in forma di raggruppamento, saranno liquidati al soggetto qualificato capogruppo.

Le società di ingegneria e le società professionali dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e dall'art. 17, comma 5, della legge n. 109/94 così come modificata e integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03, a cui si fa espresso rinvio.

Per i consorzi stabili si applica quanto disposto dall'art. 17, c. 1 lett. 1gbis) della Legge 109/94 come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 109/94 e s.m. è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) e c) della legge 109/94 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 109/94 e s.m., è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati.

Il concorrente, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999. Pertanto, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Non possono partecipare concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Il soggetto che assumerà la funzione di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve possedere i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in fase di esecuzione, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, dovrà essere nominativamente indicato, in sede di presentazione dell'offerta:

- il soggetto, personalmente responsabile, che provvederà all'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con la specificazione del possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità di cui all'art. 10 del Dlgs. 494/96 e s.m..
- il soggetto, personalmente responsabile, che provvederà all'espletamento dell'incarico di misura e contabilità dei lavori, con la specificazione delle generalità e della qualifica professionale.

I ruoli di Direttore dei lavori di tutte le opere previste e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di misura e contabilità lavori dovranno essere assunti da ciascuno da una singola persona fisica, anche unica nell'eventualità in cui i requisiti professionali per lo svolgimento di tali compiti siano posseduti dalla stessa persona.

Per le relative prestazioni i soggetti individuati possano avvalersi di collaboratori, come previsto dal capitolato d'oneri. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La mancata disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della/e persona/e fisica/e nominativamente individuata/e dal concorrente comporterà la risoluzione del

contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione definitiva, salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà della Società committente di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione sopra indicate.

A Lavori aggiudicati in via definitiva, sarà cura della Società committente comunicare tempestivamente il nominativo all'aggiudicatario. Dall'aggiudicazione e fino al collaudo dei lavori, l'aggiudicatario della presente gara, nonché la/e persona/e fisica/e nominativamente indicata/e quale incaricata/e della prestazione, non potrà/anno accettare, nè avere in corso rapporti professionali con uno dei soggetti sopra individuati.

A tal fine la Società committente chiederà all'aggiudicatario nonché alla/e persona/e fisica/e nominativamente indicata/e quale incaricata/e della prestazione la presentazione di apposita dichiarazione attestante quanto sopra indicato.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, qualora necessario in base alla prestazione che il soggetto assume;
- 2) requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza nella fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 19/11/1999, n. 528;
- 3) per le società, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;
- 4) espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 50 del D.P.R. 554/99 appartenenti alla classe e categoria II a), per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
- 5) assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. 554/99.

I servizi valutabili ai fini della presente gara (requisiti di cui al precedente punto 4), sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando e quelli parzialmente completati entro lo stesso periodo, in quanto la prestazione sia autonomamente valutabile, ovvero la parte di essi autonomamente valutabile ultimata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduto/i dalla/e persona/e fisica/he, nominativamente indicate dal concorrente quale incaricata/e dello svolgimento dell'incarico; il requisito di cui al punto 5 dovrà riguardare, oltre che il concorrente, anche la/e persona/e fisica/he nominativamente indicata/e dal concorrente quale esecutrice/i dell'incarico, in quanto compatibile. La dichiarazione inerente il relativo possesso, potrà essere resa, oltre che dal diretto interessato, dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza (in alternativa, la dichiarazione dovrà essere resa dai singoli soggetti).

Art. 9 – Cauzioni

All'atto della offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione e secondo uno dei modi previsti dalla normativa vigente in materia, la documentazione comprovante la costituzione di idonea garanzia per un ammontare pari al 2% dell'importo stimato del corrispettivo a base d'asta a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Art. 10 – Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi degli artt. 17 comma 4 e 30 comma 5 della L. 109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 7/02 e 7/03 e dell'art. 105 del D.P.R. 554/99 e secondo quanto disposto dalla Deliberazione n.°51 del 31/03/2004 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, il soggetto affidatario del servizio di che trattasi dovrà munirsi:

- contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico: di una dichiarazione rilasciata da Compagnia di Assicurazione autorizzata al ramo "Responsabilità Civile Generale" contenente l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori di cui all'incarico, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario;
- a far data dall'inizio dei lavori previsti nel progetto: polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza dovrà avere un massimale di € 235.000. La mancata presentazione da parte del soggetto incaricato del servizio in oggetto esonera la Società Committente dal pagamento della parcella professionale.

Art. 11 - Fattori ponderali per l'aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 23 , lettera b) del D. Lgs. n. 157 di data 17 marzo 1995 e s., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione tecnica-giudicatrice nominata dalla Società committente o suo/a delegato/a dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e valutata in base ai seguenti requisiti e pesi:

- 1) **PROFESSIONALITA' E MERITO TECNICO.....peso = 40**
Con i seguenti sub-elementi:
 - a) **professionalità e merito tecnico..... peso = 30**
 - 1a1) professionalità e merito tecnico
del servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione peso = 20
 - 1a2) professionalità e merito tecnico
del servizio di contabilità e misura dei lavoripeso = 10
 - b) **curriculum professionale..... peso = 10**
Con i seguenti sub-elementi:
 - 1b1) curriculum professionale del Direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionepeso = 5
 - 1b2) curriculum professionale dell'incaricato della
misura e della contabilità dei lavori..... peso = 5
- 2) **CARATTERISTICHE QUALITATIVE, GESTIONALI E METODOLOGICHE.... peso = 40**
 - a) **Metodologie di controllo della esecuzione del lavoro.....peso 30**
 - b) **Struttura tecnico-organizzativa.....peso 10**
- 3) **TEMPO DI CONSEGNA CONTO FINALE..... peso = 10**
- 4) **CERTIFICAZIONE DI QUALITA' peso = 10**

La commissione tecnica potrà stabilire di definire, nella prima seduta e prima dell'apertura

delle buste contenenti le offerte tecniche, eventuali ulteriori sub-pesi e sub fattori ponderali nonché a dettagliare gli aspetti e i profili metodologici della valutazione.

A tal fine il concorrente, in sede di gara, dovrà presentare:

1) Relazione tecnica illustrativa, riferita a :

1-A1) professionalità e merito tecnico del servizio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con indicazione delle esperienze e delle capacità maturate nello specifico settore oggetto della prestazione. In particolare dovrà essere indicata:

- le esperienze e le capacità maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni da affidare con particolare riferimento ad almeno 1 intervento scelto fra quelli ritenuti dal concorrente indicativi per contenuto tecnico delle proprie capacità professionali ed organizzative ed eseguite negli ultimi dieci anni; la prestazione presentabile è quella di n.°1 prestazione di Direzione lavori e coordinatore della sicurezza;

1-A2) professionalità e merito tecnico del servizio di Misura e Contabilità Lavori, con indicazione delle esperienze e delle capacità maturate nello specifico settore oggetto della prestazione. In particolare dovrà essere indicata:

- le esperienze e le capacità maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni da affidare con particolare riferimento ad almeno 1 intervento scelto fra quelli ritenuti dal concorrente indicativi per contenuto tecnico delle proprie capacità professionali ed organizzative ed eseguite negli ultimi dieci anni; la prestazione presentabile è quella di n.°1 prestazione relativa a misura e contabilità lavori.

La relazione tecnica di cui al precedente punto 1) non dovrà superare n. 20 cartelle A4 di circa 3000 battute ciascuna, anche nel caso di raggruppamenti temporanei. La relazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente, in caso di concorrente singolo, da tutti i professionisti associati, nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, tale relazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, mentre in caso il raggruppamento temporaneo non già costituito, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

1-B) Curriculum specifico riferito ad un periodo di tempo non superiore ai 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, relativo alla/e persona/e fisica/che, nominativamente indicata/e dal concorrente, che svolgerà/anno le funzioni di:

- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- misura e contabilità dei lavori.

Dai curriculum riferiti all'incarico della prestazione di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno emergere, rispettivamente, attività svolte in materia di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m. e di direttore dei lavori con riferimento alle classi e alle categorie indicate nel presente capitolato. Saranno oggetto di particolare valutazione le medesime attività svolte con riguardo ad opere similari a quella cui si riferisce il presente incarico.

Nel curriculum vanno evidenziati in particolare:

a) la descrizione, gli importi e le date di svolgimento degli incarichi ricoperti, con

indicazione delle singole categorie e classi individuate sulla base della vigente tariffa professionale, nonché le mansioni effettivamente svolte;

- b) lo stato di attuazione degli interventi al momento della presentazione dell'offerta;
- c) le tipologie di rischi presenti nell'opera
- d) descrizione dettagliata delle modalità operative di svolgimento delle prestazioni di direzione dei lavori, di coordinatore in fase di esecuzione e di addetto alla Misura e contabilità;
- e) Altri elementi sintetici che espongano le peculiarità delle attività svolte.

Non saranno valutati curriculum nei quali non sarà dettagliatamente indicato quanto previsto ai precedenti punti a) e b).

Ciascun curriculum non deve superare le n. 4 facciate A4 e dovrà essere sottoscritto dal soggetto al quale si riferisce.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica e del curriculum comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione tecnica e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara.

2) Relazione tecnica illustrativa riferita a:

2-A) metodologia di controllo della esecuzione delle lavorazioni presenti nel progetto in relazione all'espletamento delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di addetto alla contabilità degli stessi con particolare riferimento:

- alle modalità e frequenza delle visite settimanali in cantiere oltre a quelle obbligatorie (settimanale) da parte del Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e dell' addetto alla misura e contabilità;
- all'assunzione del coordinamento dei rapporti con gli Enti terzi coinvolti nell'esecuzione dell'opera;
- all'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri superiori per l'approvazione delle eventuali varianti in corso d'opera;
- alla modalità per garantire un'efficace assistenza al collaudo ed al Responsabile del Procedimento con particolare riferimento ai rapporti con l'Autorità LL.PP. e l'Osservatorio Regionale;

alla struttura tecnico-organizzativa con indicazione di:

- strumenti, apparecchiature tecniche e disponibilità di software per eseguire il servizio affidato;
- dei soggetti dipendenti e/o collaboratori abituali e straordinari che saranno inseriti nel gruppo di lavoro, con la qualificazione professionale e le prestazioni che verranno affidate ai medesimi, fermo restando che la funzione di Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dovrà essere assegnata ad una sola persona fisica.

La relazione tecnica di cui al precedente punto 2) non dovrà superare n. 20 cartelle A4 di circa 3000 battute ciascuna, anche nel caso di raggruppamenti temporanei. La relazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente, in caso di concorrente singolo, da tutti i professionisti associati, nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, tale relazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, mentre in caso il raggruppamento temporaneo non già costituito, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

- 3) **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** che intende offrire sul tempo fissato nel Capitolato Speciale d'appalto entro cui occorre provvedere alla compilazione e trasmissione del conto finale (tempo max fissato nel capitolato speciale 3 mesi).

- 4) **CERTIFICAZIONE DI QUALITA'** del concorrente, o, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, di ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Per la attribuzione del punteggio tecnico agli elementi di valutazione individuati ai precedenti punti 1) e 2) ("professionalità e merito tecnico" e "caratteristiche qualitative, gestionali e metodologiche") sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e s.m.), confrontando ogni offerta con tutte le altre.

La valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte verrà effettuata mediante impiego della tabella triangolare e secondo le modalità specificate nell'Allegato A del D.P.R. 554/99.

Qualora le offerte ammesse alla fase della gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica siano in numero inferiore a tre, la Commissione attribuirà il punteggio tecnico senza fare uso del metodo del confronto a coppie sopra descritto, bensì sulla base dei criteri di seguito esposti:

- nel caso in cui siano ammesse due offerte sarà assegnato il punteggio tecnico massimo all'offerta giudicata migliore ed all'altra verrà assegnato un punteggio tecnico inferiore risultante dalla media dei punteggi tecnici attribuiti discrezionalmente da ogni commissario;
- nel caso sia ammessa una sola offerta, alla stessa sarà assegnato il punteggio tecnico massimo.

Per quanto riguarda l'elemento "tempo di consegna conto finale" di cui al precedente punto 3), si utilizzerà la formula:

$$V(a) = Ri/Rmax$$

dove $V(a)$ è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo per l'elemento consegna conto finale;

Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i esimo;

$Rmax$ è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso attribuito all'elemento "tempo di consegna conto finale" per ottenere la relativa valutazione

Per l'attribuzione del punteggio relativamente all'elemento "Certificazione di qualità" sono definiti i seguenti criteri:

- a) nel caso di assenza di certificazione, il coefficiente assegnato sarà pari a zero;
- b) al professionista singolo in possesso di certificazione o alla società certificata, il coefficiente assegnato sarà pari a 1;
- c) Nel caso di studio associato, il coefficiente sarà pari a 1 se l'intera prestazione da affidarsi verrà svolta da professionista, o da professionisti, in possesso di certificazione di qualità; il coefficiente verrà invece proporzionalmente ridotto, in relazione alla quota di attività che sarà eseguita da componenti dello studio associato non in possesso della certificazione richiesta;
- d) In caso di raggruppamento temporaneo, si applicano i seguenti criteri:
 - 1) la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione non limita l'attribuzione del punteggio, anche se non in possesso di certificazioni di qualità: in tale ipotesi, se tutti gli altri componenti il raggruppamento risultassero certificati, il coefficiente assegnato sarà pari a 1;
 - 2) se nessun professionista è in possesso di certificazione, il coefficiente assegnato sarà pari a 0;
 - 3) l'attribuzione del punteggio relativo alla certificazione di qualità avverrà in relazione alla quota di attività che verrà eseguita da ciascun soggetto

certificato: pertanto il coefficiente verrà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di attività assegnata a ciascun componente il raggruppamento che risulterà eventualmente non in possesso della certificazione di qualità.

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso attribuito all'elemento "certificazione di qualità" per ottenere la relativa valutazione

L'Amministrazione non procederà alla verifica della congruità dell'offerta economica di cui all'art. 64, comma 6 del D.P.R. 554/99.

Art. 12 - Compensi e Modalità di Pagamenti

L'ammontare del compenso dovuto dalla Società committente comunale per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente appalto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella. Il segnalibro non è definito. da presentare in sede di stipulazione e, che viene allegato al contratto di appalto quale sua parte integrante, è Errore. Il segnalibro non è definito. Errore. Il segnalibro non è definito. costituito dalle seguenti voci:

- a) onorario percentuale per prestazione di direzione lavori
classe II, categoria a);
- b) onorario percentuale per prestazione di coordinatore in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96:
classe II **Errore. Il segnalibro non è definito.**, categoria a) **Errore. Il segnalibro non è definito.**;
- c) **Errore. Il segnalibro non è definito.** attività di misura e contabilità dei lavori Tabella "E";
- d) spese.

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito all'art. 15 della Tariffa professionale.

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto dalla Società Committente, previa emissione di fattura da parte dello stesso Aggiudicatario e con le seguenti modalità di pagamento:

Il compenso verrà corrisposto in quota parte in corrispondenza dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori tramite acconti nella misura del 90% di tutte le prestazioni, in proporzione alle opere eseguite; la liquidazione del restante 10% a saldo verrà effettuata ad approvazione del certificato di Collaudo con esito positivo. Le competenze dovute all'Aggiudicatario sono comunque saldate dalla Società committente entro un anno dalla consegna alla medesima della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Aggiudicatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte della stazione appaltante.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Società Committente della fattura emessa dall'Aggiudicatario o dallo/a studio/società presso il/la quale l'aggiudicatario è domiciliato.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte della Società committente del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta all'Aggiudicatario nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Art. 13 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico dell'Aggiudicatario. Errore. Il segnalibro non è definito., mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico della Società committente, quale destinataria della prestazione.

L'Aggiudicatario non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art.14 Visione obbligatoria del progetto esecutivo

Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, i concorrenti sono obbligati a prendere visione del progetto esecutivo dell'opera relativa al presente capitolato. Il progetto esecutivo è disponibile presso il Settore X – Ambiente, Energia e Protezione Civile del Comune di Ragusa, via M. Spadola 56.

Art.15 – Penali

I documenti contabili nonché eventuali verbali di sospensioni, riprese, ordini di servizio, stati di avanzamento etc., dovranno essere trasmessi a Responsabile del Procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla loro emissione, pena una penale per ogni giorno di ritardo corrispondente al 0,5 per mille del corrispettivo professionale.

La contabilità finale ed i documenti relativi all'esecuzione del certificato di collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro il termine fissato in sede di offerta dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri aggiuntivi di contratto che la Società committente dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

La mancata esecuzione del numero di visite settimanali così come indicato in questo capitolato comporterà l'applicazione di una penale corrispondente all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale per ogni mancata visita.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle Opere Pubbliche o del mancato rispetto del contratto di appalto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

Il Società Committente si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Aggiudicatario non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla vigente normativa a carico de Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dell'addetto alla contabilità e misura dei lavori, con particolare riferimento alla reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario.

Qualora la Società Committente eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spetta all'Aggiudicatario, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m..

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel convenzione e nel presente capitolato speciale, le parti contraenti fanno riferimento alla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 18- Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato speciale sono possibilmente definite in via bonaria tra il Dirigente del Servizio di merito e l'Aggiudicatario. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Ragusa e del Dirigente nominato dalla

Società Committente competente per materia.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1) o al comma 2), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dalla Società Committente, uno designato dal Aggiudicatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.